



Teramo, 16 ottobre 2014
Ns. Prot. n. 1706

Al Comune di Campi
Settore II Servizi Finanziari
c.a. dott. Luca Galeotti
Piazza Fanese n. 1
64010 Campi (Te)

Al responsabile del Servizio dott. Luca Galeotti
postacert@pec.comune.campoli.te.it

Al sig. Sindaco del Comune di Campi

Oggetto: Determina del Responsabile di Settore n. 570 R.C. – Affidamento Incarico di Esperto in Gestione dell'Energia – Richiesta Accesso agli Atti.

E' pervenuta a questo Ordine la determina di cui all'oggetto. Dalla lettura della stessa abbiamo rilevato alcune criticità che ci permettiamo di segnalare.

Pertanto:

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 1, lettera p), del D.P.R. 412/93 definisce per «contratto servizio energia» l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia, di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
- il D. Lgs 115/2008, all'ALLEGATO II, fornisce le specifiche che deve contenere il contratto di servizio energia;
- codesto Comune, con la Determinazione di cui all'oggetto, ha affidato "il servizio di supporto alla progettazione a sostegno delle procedure di gara per l'affidamento del Servizio Energia, consistente nella predisposizione della seguente documentazione:
 - o Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
 - o Disciplinare tecnico servizi base ed eventuali opzionali e relativi allegati;
 - o Bando e disciplinare di gara e relativi allegati."
- dai contenuti della determina la figura che si è nominata non ricopre il ruolo di Energy Manager (figura di supporto al decisore) ma svolge attività di progettazione relativa alle azioni propedeutiche all'attivazione del servizio energia presso gli immobili comunali;
- **L'ALLEGATO II del D. Lgs 115/2008 al punto 4: (Requisiti e prestazioni del contratto servizio energia) di cui riportiamo un estratto cita i requisiti e le attività necessarie per l'attivazione del servizio energia:**

1. Ai fini della qualificazione come contratto servizio energia, un contratto deve fare esplicito e vincolante riferimento al presente atto e prevedere:

a) la presenza di un attestato di certificazione energetica dell'edificio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. Qualora si tratti di un edificio residenziale o composto da una pluralità di utenze, la certificazione energetica deve riferirsi anche alle singole unità abitative o utenze. In assenza delle linee guida nazionali per la certificazione energetica, il relativo attestato è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica, conformemente all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni che dovrà comunque comprendere:

1) determinazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale e/o estiva e/o per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio, nonché per eventuali altri servizi forniti nell'ambito del contratto alla data del suo avvio, espressi in kWh/m² anno o kWh/m³ anno, conformemente alla vigente normativa locale e, per quanto da questa non previsto, al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successivi decreti attuativi;

2) espressa indicazione degli interventi da effettuare per ridurre i consumi, migliorare la qualità energetica dell'immobile e degli impianti o per introdurre l'uso delle fonti rinnovabili di energia, valutati singolarmente in termini di costi e di benefici connessi, anche con riferimento ai possibili passaggi di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica vigente. Per i contratti su utenze che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dovrà comunque essere prodotta una diagnosi energetica avente le caratteristiche di cui ai numeri 1) e 2). La certificazione energetica deve essere effettuata prima dell'avvio del contratto di servizio energia fermo restando la necessità di una valutazione preliminare al momento dell'offerta e la possibilità, nell'ambito della vigenza contrattuale, di concordare ulteriori momenti di verifica;

.....omissis

VALUTATO CHE

- 1) Per poter predisporre il capitolato per l'affidamento del suddetto servizio occorre redigere le diagnosi energetiche degli edifici comunali sul quale basare il contratto di gestione energia;
- 2) in ogni caso le prestazioni indicate:
 - a. *Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;*
 - b. *Disciplinare tecnico servizi base ed eventuali opzionali e relativi allegati;*sono prestazioni attinenti la progettazione come definito dal Codice dei contratti D. Lgs 163/2006;
- 3) la qualifica di E.G.E. (Esperto in Gestione Energia, come anche riportato sul sito della F.I.R.E. (Federazione Italiana sul Risparmio Energetico) **non fornisce l'abilitazione allo svolgimento di attività di progettazione per le quali occorre l'abilitazione e l'iscrizione iscrizione ad Ordine Professionale di tipo tecnico che nello specifico prevede l'abilitazione alla progettazione di edifici ed impianti.**

TUTTO CIO' PREMESSO

Si chiede, pertanto, sulla scorta della determina richiamata di poter conoscere nello specifico, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990:

1. Il nominativo delle risorse interne all'Amministrazione che svolgerà le attività di progettazione per le quali si necessita di attività di supporto;
2. Le specifiche attività di supporto alla progettazione affidate all'esterno con la presente determina;
3. La stima dei costi specifica per la determinazione del costo del servizio.
4. Il nominativo del Responsabile del Procedimento.

Cordiali Saluti.

Il presidente
Ing. Alfonso Marcozzi

